

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Città Metropolitana di Milano

**CAPITOLATO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente atto disciplina l'affidamento, mediante Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Pogliano Milanese a soggetto che esercita attività di mediazione (Broker), regolarmente iscritto al RUI di cui al D. Lgs 209/2005.
2. L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come Broker, si impegna a fornire al Comune di Pogliano Milanese, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO E OBBLIGHI

Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare ad effettuare le seguenti attività specialistiche:

- a. Ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti;
- b. Individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all'attività del Comune;
- c. Monitoraggio dell'evoluzione dei rischi, affinché la situazione assicurativa del Comune acquisisca e mantenga nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;
- d. Attività di supporto tecnico nella predisposizione di capitolati e documenti di gara e nella valutazione delle offerte;
- e. Assistenza nella gestione delle polizze con particolare riguardo ai sinistri attivi e passivi, relativamente ai quali sarà cura del broker esprimere e produrre una propriavalutazione del danno e della congruità dell'entità del risarcimento;
- f. Presentazione di riepiloghi semestrali relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
- g. Aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nel campo delle assicurazioni degli Enti Pubblici e conseguenti proposte;
- h. Formazione ed aggiornamento del personale individuato dall'Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
- i. Presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo dell'Ente con l'indicazione degli interventi effettuati, i costi e i risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;
- j. Assistenza telefonica, per posta elettronica, tramite portale del broker, ecc. e, a richiesta, con

intervento diretto di proprio personale presso il Comune di Pogliano Milanese.

Ai sensi della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5.03.2008 non sono stati ravvisati costi per la sicurezza da interferenze. Non sussiste la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO

1. Il Broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
 - a. esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti e modalità di cui al precedente art. 2 con la diligenza massima e nell'esclusivo interesse del Comune di Pogliano Milanese;
 - b. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
 - c. obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - d. divieto di stipulare contratti assicurativi in nome e per conto del Comune di Pogliano Milanese.
2. Il Broker si impegna a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione dell'Ente.
3. Il Broker si impegna ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'ente di interromperle.
4. L'Operatore subentrante è obbligato:
 - a. a collaborare alla gestione dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell'inizio del servizio in oggetto, e non ancora chiusi a tale data, senza alcun tipo di onere (compreso quello economico) aggiuntivo specifico per il Comune di Pogliano Milanese;
 - b. ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune di Pogliano Milanese, assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale Broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.
5. Alla scadenza del rapporto contrattuale il diverso soggetto che dovesse aggiudicarsi il servizio di brokeraggio subentrerà nella gestione delle polizze in corso a quella data. L'affidatario del presente servizio rimarrà obbligato a compiere quanto è necessario affinché il nuovo aggiudicatario possa subentrare nella gestione del servizio, prestando la massima collaborazione e trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione, notizia, comprensiva anche di tutti i dati.

ART. 4 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

1. Il Comune di Pogliano Milanese ha in corso le seguenti polizze:

Ramo	Scadenza	Premio annuo netto aggiudicato	Premio annuo lordo aggiudicato
RCTO	31/12/2023	€ 19.212,35	€ 23.487,10
INCENDIO	31/12/2023	€ 9.364,41	€ 11.448,00
RC PATRIMONIALE	31/12/2023	€ 4.376,28	€ 5.350,00
INFORTUNI	31/12/2023	€ 1.345,85	€ 1.379,50
FURTO	31/12/2023	€ 1.799,58	€ 2.200,00
ELETTRONICA	31/12/2023	€ 2.371,13	€ 2.875,00
RC Auto	31/12/2023	€ 3.243,19	€ 3.910,00
		€ 41.712,79	€ 50.649,60

Gli anzidetti importi non comprendono le regolazioni premio.

ART. 5 - COMPENSI DEL BROKER - PAGAMENTI ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE

1. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Pogliano Milanese alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, per consolidata consuetudine di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del Broker medesimo nel periodo di durata del servizio, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.
2. L'appalto, pertanto, non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio comunale. In virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, il valore complessivo viene stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara.
3. Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore dell'appalto, per il periodo 01/04/2023 –31/03/2026 viene quantificato presuntivamente per in € 12.000,00 per il triennio, (in caso di ripetizione per ulteriori 3 (tre) anni il valore dell'appalto viene quantificato in € 24.000,00 al netto delle imposte). Si tratta di un importo meramente indicativo che non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente. Detto importo è stato calcolato presuntivamente applicando le seguenti provvigioni, alle polizze attualmente in vigore:
 - provvigione del 5% per le polizze RC auto;
 - provvigione del 10% per le altre polizze.
4. Le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal Broker saranno quelle sopra indicate e immutabili per tutta la durata dell'appalto. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Il Broker aggiudicatario della presente gara subentrerà nella clausola broker indicata nei capitoli di gara relativi ai vigenti contratti assicurativi.
5. Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Ente provvede alla liquidazione dei premi assicurativi al Broker, il quale, in nome e per conto del Comune di Pogliano Milanese, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione, nei modi e nei termini convenuti con le Compagnie stesse. La corresponsione al Broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

6. Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per il Comune di Pogliano Milanese. Non saranno imputabili all'ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.
7. Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare al Comune di Pogliano Milanese le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.
8. Il Broker è direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal mancato o ritardato pagamento di premi o altre somme dovute alle compagnie assicurative. Inoltre la reiterazione di ritardi nei pagamenti dei premi assicurativi o altre somme costituiscono grave negligenza ai sensi dei successivi articoli.
9. Nessun onere potrà gravare sul bilancio del Comune di Pogliano Milanese per interessi dovuti a causa del ritardato pagamento, alla compagnia assicurativa.

ART. 6 - REFERENTE DEL BROKER E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1. Il Broker aggiudicatario deve affidare la direzione complessiva del servizio ad un referente avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.
2. Il referente per il servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte del Comune di Pogliano Milanese, in caso di urgenza.
3. Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.
4. Il Broker aggiudicatario si impegna a comunicare ad inizio contratto la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni con il Comune di Pogliano Milanese inerenti la gestione stessa del contratto.

ART. 7 - GARANZIE

1. Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del d.lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a 5 milioni di euro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.
2. Il Comune di Pogliano Milanese ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.
3. I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti del Comune di Abbazia Lariana.
4. Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' vietato alla società aggiudicataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata dell'appalto è di 3 anni, con decorrenza 01/04/2023, compatibilmente con la durata del procedimento di gara e tempi tecnici di attivazione del contratto, e scadenza al 31/03/2026 con possibilità di ripetizione per **ulteriori** 3 (tre) anni;
2. Allo scadere del termine naturale previsto per il contratto (sia relativamente alla prima scadenza sia alla seconda) sarà possibile, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, la proroga per la durata massima di mesi sei, valutato come tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Broker sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle stesse condizioni per tutto il periodo della proroga.
3. Resta inteso che in ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 108 e 109 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Broker in carica si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio.
4. Il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.

ART. 10 - PERIODO DI PROVA

1. I primi sei mesi di vigenza dell'affidamento del servizio in oggetto si considerano periodo di prova al fine di consentire all'Ente una valutazione del rapporto.
2. Durante tale periodo, l'Ente potrà a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, da comunicare alla Società appaltatrice con lettera raccomandata A/R. o posta elettronica certificata.
3. Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla società appaltatrice spetteranno le provvigioni in proporzione del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 11 - DECORRENZA EFFETTI OBBLIGATORI

1. Successivamente all'aggiudicazione ed in pendenza della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad ogni adempimento per cui ha presentato offerta. In particolare l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio in tutto o anche in parte alla Società aggiudicataria, nelle more della stipula del contratto. La Società aggiudicataria può comunque dichiarare la propria indisponibilità ad eseguire il servizio, alle condizioni di cui alla presente gara, in caso di inerzia dell'Amministrazione, quando siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

1. La società appaltatrice si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità e sicurezza del personale dipendente, oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.
2. Resta altresì espressamente convenuto che il personale della società deve essere assoggettato, a cura e spese della medesima, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali ed assicurative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

ART. 13 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, diritti e tasse dovute e gli adempimenti relativi, incluse le presentazioni di dichiarazioni ad uffici pubblici, per il presente contratto sono a carico della società di brokeraggio assicurativo che risulterà aggiudicataria del servizio.

ART. 14 - RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Qualora siano riscontrate inadempienze rispetto alle modalità di prestazione del servizio, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà ai sensi degli artt. 1453 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, della risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, l'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata.
2. Il Comune di Pogliano Milanese si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, a tutto rischio della Società aggiudicataria, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale trasmessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione dei seguenti obblighi contrattuali:
 - a) grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Società di brokeraggio assicurativo aggiudicatario a seguito di diffida formale dell'Amministrazione;
 - b) violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali;
 - c) cessazione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo, liquidazione coatta/fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della società aggiudicataria
 - d) subappalto;
 - e) cessione del contratto o del credito
 - f) mancati avvisi nei termini sulla scadenza delle polizze;
 - g) ritardo nel pagamento dei premi alle compagnie assicurative;
 - h) interruzione del servizio.
3. A seguito della risoluzione il Comune di Pogliano Milanese provvederà all'esecuzione in danno, affidando ad altra società di brokeraggio assicurativo, con l'obbligo della Società inadempiente di risarcire al Comune di Pogliano Milanese ogni ulteriore spesa o danno.
4. La stipula di apposite convenzioni, di cui all'art. 26 della L. 488/1999, da parte di Consip S.p.A. dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, c. 455, della L. 296/2006, tramite le quali le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi, costituirà condizione risolutiva del contratto.

ART. 15 – RECESSO

1. E' facoltà del Comune di Pogliano Milanese recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni per:
 - a) sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge;
 - b) atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
 - c) effetto di disposizioni di legge.
 - d) Intervento di convenzione Consip o di altro intermediario pubblico previsto da legge in materia di contratti pubblici, migliorativa rispetto ai parametri previsti dal presente capitolato e dagli atti di gara.

ART. 16 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Broker aggiudicatario riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:
 - a) mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste dall'art. 2 del presente capitolato, € 300,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

- b) mancata presentazione - entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze – del nuovo programma assicurativo del Comune, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - c) mancata notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno 30 giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi e delle regolazioni premio alle compagnie per conto del Comune di Pogliano Milanese: € 100,00 (20,00) per ogni giorno di ritardo;
 - d) mancata reperibilità del Referente del Broker nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica: € 100,00 per ogni mancata reperibilità;
 - e) mancato rispetto delle tempistiche dell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara per le prestazioni offerte e dei tempi evidenziati nell'offerta € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
2. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:
- a) cause di forza maggiore dimostrate;
 - b) cause imputabili all'Amministrazione.
3. I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker aggiudicatario a mezzo PEC. Decorso 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate.
4. L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, il Broker dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, l'Ente procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

ART. 17 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

- 1. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al Broker che segue in graduatoria.
- 2. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 18 - CONTROVERSIE

- 1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente disciplinare è competente il Foro di Milano.
- 2. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 - RISERVATEZZA

- 1. L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
- 2. L'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
- 3. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso della ditta appaltatrice, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa appaltatrice sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

4. Il Comune di Pogliano Milanese, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'aggiudicatario nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016.
5. In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, e nell'offerta tecnica ed economica presentata.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare i documenti di gara, nonché di non affidare l'esecuzione dell'appalto per motivi di pubblico interesse.
3. Per quanto non espressamente stabilito, le parti faranno riferimento al Codice Civile.